UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037

UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

Rep. n. 152 **/A** ----------

Concessione demaniale **n. CST/O/** 150 **/2013** del 30 LUG 2013 ----------

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Castelletto Sopra Ticino alla ditta **BUCELLONI GRAZIELLA**, **tipologia di concessione: AREA A TERRA RICONDUCIBILE AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera bb)) **E AREA IN ACQUA RICONDUCIBILE AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO** (art. 10 comma 1 lettera cc))– **attività d'uso: BALNEARI E CONNESSE** (spiaggia e boe di pertinenza del campeggio).----------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26/01/2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;----------

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26/01/2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della

Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-------

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;----------

- richiamate le deliberazioni n. 10 dell'1/04/2011 e n. 7 del 14/03/2012 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con le quali si sono stabiliti i criteri per la determinazione del canone di concessione per l'occupazione di aree (spiagge) di pertinenza dei campeggi e per i c.d. "campi boe";----------

- richiamata la concessione demaniale n. 06/05 del 22/04/2009 con la quale il Comune di Castelletto Sopra Ticino autorizzava il "Campeggio La Quercia" a mantenere l'occupazione di 750 mq. di spiaggia (foglio 5 mappale 549) oltre che il posizionamento di n. 6 boe d'ormeggio (antistanti al mappale 549), fino al 31/12/2010;-------

- richiamata la concessione demaniale n. 06/07 del 22/04/2009 con la quale il Comune di Castelletto Sopra Ticino autorizzava il "Campeggio La Quercia" a mantenere l'occupazione di 850,13 mq. di spiaggia (foglio 5 mappale 328), fino al 31/12/2011;-

- vista l'istanza Prot. 16028 del 18/06/2010 e Prot. 5322 del 22/02/2011, presentate al Comune di Castelletto Sopra Ticino, con la quale il Concessionario chiedeva il rinnovo delle concessioni demaniali in scadenza;----------

- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, n. 95 del 26/03/2013, con la quale si è disposta l'assegnazione a favore del richiedente dell'area demaniale identificata al foglio 5, mappali 328 e 549 per complessivi 1.600,13 mq. oltre al mantenimento di n. 6 boe d'ormeggio antistanti al mappale 549, con le seguenti decorrenze:----------

a) a partire dal 1/01/2011 e per la durata di 9 anni (scadenza al 31/12/2019), per il solo mappale 549 (di 750,00 mq.) e per le 6 boe di ormeggio;----------

b) a partire dal 1/01/2012 e fino al 31/12/22019, per il mappale 328 di 850,13 mq.----------

- vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, n. 252 del 16/07/2013 di rettifica della determinazione n. 95/2013;---
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30/03/1942 n. 327;----------
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28/06/1949 n. 631;--------
- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;----------
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23/02/2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.----------
- vista la deliberazione n. 19 del 26/10/2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;----------
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;----------

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., a:----------

BUCELLONI GRAZIELLA, nata a Gallarate (VA) il 27/10/1043 (c.f. BCL GZL 43R67 D869I) impresa individuale con sede in Castelletto Sopra Ticino Via del Lago

42, iscritta alla Camera di Commercio di Novara al n. 129393 P.IVA 00506640036, in qualità di titolare del "Campeggio La Quercia" di:----------

occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese per complessivi **1.600,13 mq.** ca. (foglio 5 mappali 328 e 549 del N.C.T. del Comune di Castelletto Sopra Ticino) – area a terra riconducibile ad attività aventi fini di lucro (art. 10 comma 1 lettera bb)) oltre che a mantenere posizionate **n. 6 boe di ormeggio** – area in acqua riconducibile ad attività aventi fini di lucro (art. 10 comma 1 lettera cc)), identificate con le sigle **926-927-928-929-930-931**, al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo **dal 01/01/2011 al 31/12/2019** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), per la seguente attività d'uso: **balneari e connesse** (spiaggia e boe di pertinenza del campeggio), alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:----------

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2019**.----------

Si da atto che la concessione in oggetto decorre dal 1/01/2011 per il solo mappale 549 (di 750,00 mq.) e per le 6 boe di ormeggio; a partire dal 1/01/2012 la stessa viene estesa anche al mappale 328 di 850,13 mq.----------

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2011 è stato determinato in **€ 2.091,18**, ai sensi della deliberazione della Conferenza degli Amministratori n. 10 dell'1/04/2011 e n. 7 del 14/03/2012, ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 16/05/2013.----------

A partire dall'annualità 2012 il canone di concessione sarà maggiorato di € 1.198,68, oltre che della corrispondente quota ISTAT sul canone 2011, per un totale complessivo pari a **€ 3.348,54**.----------

I canoni successivi dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento

regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.---------

Il titolare della concessione dovrà versare per intero il canone dovuto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (in caso di mancato pagamento la concessione scadrà al 31 dicembre dell'anno di riferimento); per non incorrere nelle penalità previste dalla vigente normativa dovrà versare l'intera somma stabilita ripartendola in n. 4 rate trimestrali di pari importo, con scadenza al 15/1-15/4-15/7-15/10.----------

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.----------

Art. 3 – Si da atto della "garanzia" di **€ 1.004,56** fornita dal Concessionario a mezzo di versamenti già effettuati in favore della Regione Piemonte e trasferiti a questa Gestione Associata con determinazione n. 95 del 4/05/2011.----------

La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il Concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-------

Art. 4 – Il Concessionario rimane obbligato a consentire l'accesso alla battigia sia da terra che da lago nonché all'area in concessione agli eventuali concessionari di boe d'ormeggio prospicienti l'area stessa.----------

Art. 5 – Il concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.----------

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.----------

Art. 7 – Il concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del concessionario.----------

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:-------

- per il mancato regolare pagamento del canone;----------
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;----------
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;----------
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;----------
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.---

Art. 9 - Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le

responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del concessionario.----------

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima.----------

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.----------

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.----------

Art. 13 – Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.----------

Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.----------

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rila-

scio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza.----------

Art. 16 – Scaduta la concessione il concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente.----------

Lesa lì, 30 LUG 2013

Il Responsabile

dell'Ufficio Associato

La sottoscritta Beucelloni Graziella (c.f.: BCL GZL 43R67 D869I), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (obbligo di accesso alla battigia), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del concessionario), 9 (responsabilità del concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

Beucelloni Graziella

……lì,……

AGENZIA delle ENTRATE Ufficio territoriale di ARONA

Esatti € 578,00 (cinquecentosettantotto/00

Reg.to il 08.08.13 *al n°* 1206 *Serie* 3

IL DIRETTORE PROVINCIALE
(Dr. Vincenzo Giglio)

LEGENDA

- AREA OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE DEMANIALE
- LINEE CATASTALI
- LINEE DI RILIEVO
- N° 6 BOE (n° 926, 927, 928, 929, 930, 931)

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP.N. 152/A DEL 30 LUG 2013

RESPONSABILE
TICIO ASSOCIATO

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO • BASSO LAGO MAGGIORE •

UDIO TECNICO
PIERUCCI

TT. ING.
LLIO PIERUCCI

telletto S. Ticino(NO)
San Carlo 11
0331/972317
0331/962166
uccit@libero.it

COMMITTENTE:
CAMPEGGIO " LA QUERCIA " DI BUCELLONI GRAZIELLA

DATA:
luglio 2013

COMUNE:
CASTELLETTO TICINO (NO)

SCALA:
1: 500

DENOMINAZIONE:
ALLEGATO A CONCESSIONE DEMANIALE

TAVOLA N°
1

OGGETTO TAVOLA:
-PLANIMETRIA GENERALE

IL PROGETTISTA:

ALBO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NOVARA
Dott. Ing. TULLIO PIERUCCI N. 970

IL COMMITTENTE:

Il presente elaborato è dello Studio Tecnico Ing. Pierucci - ogni diritto è riservato

PLANIMETRIA GENERALE